I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1010/80 DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 1980
relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA) ha presentato alla Comunità una richiesta ai fini della fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare ;

considerando che i quantitativi di zucchero bianco dovrebbero essere reperiti sul mercato comunitario ;

considerando tuttativa che, tenuto conto della necessità di garantire la regolare somministrazione delle forniture, è opportuno che sussista la facoltà di procedere, ove necessario, all'acquisto di zucchero bianco sul mercato mondiale ;

considerando che, per consentire l'effettiva utilizzazione dell'aiuto, è opportuno che la Comunità prenda a carico, oltre al valore della merce, l'inoltro del prodotto fino al porto di sbarco, nonché le spese d'inoltro fino al luogo di destinazione e le spese di distribuzione ;

considerando che l'articolo 43 non ha previsto a tal fine sufficienti poteri d'azione ;

considerando che la fornitura dovrà essere effettuata al miglior prezzo possibile ; che a tal fine è opportuno ricorrere alla procedura di aggiudicazione ; che tuttavia, in casi eccezionali, può essere necessario ricorrere ad altre procedure per ragioni di rapidità ;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Sono messi a disposizione dell'UNRWA, a titolo di aiuto alimentare, i seguenti quantitativi di zucchero bianco prodotti e messi in libera pratica nella Comunità :

— 6 086 tonnellate per la campagna saccarifera 1978/1979 ;

— 6 086 tonnellate per la campagna saccarifera 1979/1980.

2. Qualora lo zucchero bianco non sia disponibile sul mercato della Comunità a condizioni normali, potrà essere reperito sul mercato mondiale.

3. La consegna della merce nel porto di sbarco avrà luogo mediante gara d'appalto. In casi eccezionali è ammesso il ricorso ad altre procedure.

4. Le condizioni di aggiudicazione nonché le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura dell'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3330/74.

Articolo 2

Ai fini previsti dall'articolo 1 formano oggetto di finanziamento comunitario :

— il costo dello zucchero consegnato al porto di sbarco ;

— le spese di inoltro fino al luogo di destinazione e le spese di distribuzione.

(1) GU n. C 30 del 7. 2. 1980, pag. 10.
(2) GU n. C 59 del 10. 3. 1980, pag. 70.
(3) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

Articolo 3

Per le spese di cui all'articolo 2, secondo trattino, la Commissione versa all'UNRWA un contributo forfettario.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. PANDOLFI